



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2009 (12.05)  
(OR. en)**

**9057/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0228 (CNS)**

---

---

**MIGR 50  
SOC 276**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio  
Oggetto: Adozione della proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

---

1. Con lettera del 23 ottobre 2007, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati<sup>1</sup>. La proposta è volta a stabilire condizioni di ingresso e di soggiorno più allettanti per i cittadini di paesi terzi disposti ad accettare posti di lavoro altamente qualificati negli Stati membri dell'Unione.

A tal fine la direttiva ha istituito una procedura accelerata sulla base di criteri comuni. Il cittadino di un paese terzo ammesso conformemente a detta direttiva, riceverà un permesso speciale di soggiorno e di lavoro, detto "Carta blu UE", che gli accorda una serie di diritti socioeconomici e condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare. È anche prevista la facilitazione di accesso al mercato del lavoro. Inoltre, i titolari di una Carta blu UE possono, a determinate condizioni, spostarsi con i loro familiari da uno Stato membro all'altro.

---

<sup>1</sup> 14490/07MIGR 104 SOC 413

2. La proposta è stata esaminata in varie riunioni dal Gruppo "Migrazione e espulsione" e dal Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo.
3. Nella sessione del 25 settembre 2008, il Consiglio ha esaminato la proposta ed ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di proseguire l'esame del testo al fine di raggiungere un accordo su alcuni punti in sospeso. Nella riunione del 22 ottobre 2008, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul testo quale figura nel doc. 16952/08 MIGR 127 SOC 773 + COR 1 (en).
4. Il parere del Parlamento europeo, reso il 20 novembre 2008, è stato esaminato dai consiglieri GAI nella riunione del 5 dicembre 2008.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.
6. Le delegazioni hanno preso atto che la Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Le delegazioni hanno convenuto di inserire nel testo della direttiva del Consiglio un considerando sulla posizione particolare della Danimarca ai sensi del relativo protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

7. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto e suggerire al Consiglio:
- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la direttiva che figura nel documento 17426/08 MIGR 130 SOC 800 + REV 1 (+ COR 1) (el) + COR 1 (de) (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
  - di decidere la pubblicazione della summenzionata direttiva nella Gazzetta ufficiale, serie L, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.
  - di decidere di iscrivere a verbale le dichiarazioni figuranti in allegato.
-

**Dichiarazioni a verbale del Consiglio**

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**

*Il Consiglio rammenta che le politiche in materia di migrazione di manodopera, compresa la presente direttiva, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dell'acquis comunitario e della preferenza comunitaria, come risulta in particolare dalle pertinenti disposizioni degli Atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005 che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva tenendo conto del potenziale di risorse umane in seno all'Unione europea e utilizzando i mezzi più adeguati, tra l'altro favorendo la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE.*

**DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA f)**

*Conformemente ai principi applicati dall'Austria nel settore della sicurezza sociale internazionale è obbligatorio esportare le pensioni in altri Stati solo se è garantito che le pensioni siano esportate anche da tali Stati in Austria. Tale principio non può essere garantito nel quadro delle presenti norme. Tenuto conto della specificità di tale categoria di persone, l'Austria è disposta ad accettare la soluzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f) se si precisa che non può derivarne alcun pregiudizio per altre categorie di persone.*

\_\_\_\_\_